



ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DELLA PROVINCIA
DI FORLÌ - CESENA

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO DI ENTE ANNO 2026

Le parti si riconoscono in un sistema di relazioni sindacali che è lo strumento per costruire relazioni stabili tra amministrazioni pubbliche e soggetti sindacali, improntate alla partecipazione consapevole, al dialogo costruttivo e trasparente, alla reciproca considerazione dei rispettivi diritti ed obblighi, nonché alla prevenzione e risoluzione dei conflitti.

Questo sistema di relazioni sindacali, basato su rapporti di rispetto e collaborazione, attua il contemperamento della missione di servizio pubblico delle amministrazioni a vantaggio degli utenti e dei cittadini con gli interessi dei lavoratori, migliorando la qualità delle decisioni assunte e sostenendo la crescita professionale e l'aggiornamento del personale, nonché i processi di innovazione organizzativa a vantaggio di un regolare e sereno svolgimento dell'attività lavorativa, volto al miglioramento costante dell'efficienza e dell'efficacia dell'Ordine.

Ai lavoratori dipendenti delle Aree dell'Ordine si applicano tutte le norme giuridiche attualmente previste nel CCNL delle Funzioni Centrali.

Il presente CCNI si articola in due sezioni:

- una Sezione Normativa con validità triennale;
- una Sezione Economica con validità annuale.

Per sopravvenute esigenze possono essere ricontrattati singole parti o istituti contrattuali.

Il riferimento normativo è all'articolo 8 comma 1 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro attualmente vigente (CCNL Funzioni Centrali 2022-2024 del 27/01/2025).

ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E ODONTOIATRI DI FORLÌ-CESENA	
0000585	
DATA PROTOCOLLO	U
12-03-2026	



SEZIONE NORMATIVA

Art. 1 - Campo di applicazione (art. 1 CCNL)

Il presente CCNI di Ente si applica a tutto il personale dell'OMCeO di Forlì-Cesena con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato nonché al personale in part time, come da norme previste.

Art. 2 - Durata, decorrenza e validità (art. 2 CCNL)

Il presente contratto ha validità giuridica triennale nel rispetto del CCNL attualmente vigente 2022-2024.

La validità economica è annuale dal 1.1.2026 al 31.12.2026.

Il presente contratto sostituisce tutti i contratti integrativi precedenti e conserva la sua efficacia fino alla stipulazione di quello successivo.

Art. 3 - Relazioni sindacali (artt. 3 - 4 - 5 CCNL)

Il sistema delle relazioni sindacali è quello attualmente previsto dal CCNL relativo al personale del comparto Funzioni Centrali triennio 2022-2024 siglato in data 27/01/2025, Capo II artt. 3-4-5.

Art. 4 - Dotazione organica

Le parti, a seguito della trasposizione del personale nel nuovo Ordinamento Professionale, prendono atto che l'attuale dotazione organica è la seguente:

AREA	NUMERO UNITÀ
Operatori	0
Assistenti	1
Funzionari	2 (di cui 1 part time 66,66%)
Elevate Professionalità	0

A seguito delle procedure previste dall'art. 18 CCNL previgente, la dotazione organica non prevede modifiche.

Art. 5 – Finalità e obiettivi (art. 7 CCNL)

Il presente contratto integrativo viene stipulato facendo riferimento all'art. 7 (*Contrattazione collettiva integrativa: soggetti, livelli e materie*) del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del comparto Funzioni Centrali triennio 2022-2024 che delinea ambiti e competenze della contrattazione decentrata di secondo livello.

Art. 6 - Orario di lavoro e flessibilità

L'orario di lavoro è il periodo di tempo giornaliero durante il quale, in conformità all'orario d'obbligo contrattuale, ciascun dipendente assicura la prestazione lavorativa nell'ambito dell'orario di servizio. L'orario di servizio è il periodo di tempo giornaliero necessario per assicurare la funzionalità delle strutture degli uffici pubblici e l'erogazione dei servizi all'utenza. L'orario di apertura al pubblico si inserisce nell'ambito dell'orario di servizio, e costituisce la fascia oraria, ovvero le fasce orarie, di accesso ai servizi da parte dell'utenza.



ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DELLA PROVINCIA DI FORLÌ - CESENA

L'orario di lavoro ordinario è di 36 ore settimanali.

La distribuzione dell'orario di lavoro si articola su cinque giornate lavorative o, su base volontaria, su quattro giornate lavorative, compatibilmente con l'organizzazione dei servizi e garantendo l'attuale livello di servizi erogati all'utenza.

Nel caso di applicazione dell'art. 18 CCNL del 27/1/2025 l'Orario di Servizio sarà: Lun – Ven 8.30 - 18.00 comprensivo della pausa obbligatoria di 30 minuti.

Nelle giornate in cui la prestazione di lavoro giornaliera eccede le 6 ore, il lavoratore ha diritto a beneficiare di una pausa, ai fini del recupero delle energie psico-fisiche e della consumazione del pasto, obbligatoria di almeno mezz'ora. Tali pause non sono computate nell'orario di lavoro.

Per motivi adeguatamente documentati, il dipendente può chiedere di utilizzare forme flessibili dell'orario di lavoro, tenuto conto sia delle esigenze organizzative e funzionali degli uffici sia delle eventuali esigenze del personale che, ferma restando la discrezionalità dell'Ordine, può essere accolta dopo il previsto confronto con le OO.SS.

È consentita una **flessibilità dell'orario di lavoro nel limite massimo di 30 minuti**, sia in entrata che in uscita, fermo restando il rispetto degli orari di apertura degli uffici al pubblico. L'eventuale debito orario derivante dall'applicazione della modalità flessibile dell'orario di lavoro deve essere recuperato entro il mese successivo a quello di riferimento, compatibilmente con le esigenze di servizio.

Orario di servizio dipendenti a tempo pieno:

	dalle	alle	dalle	alle
Lunedì	8,30	14,00		
Martedì	8,30	14,00	14,30	19,00
Mercoledì	8,30	14,00		
Giovedì	8,30	14,00	14,30	18,30
Venerdì	8,30	14,00		

Orario di servizio dipendente part-time:

	dalle	alle	dalle	alle
Lunedì	8,30	12,30		
Martedì	8,30	12,30	15,00	19,00
Mercoledì	8,30	12,30		
Giovedì			14,30	18,30
Venerdì	8,30	12,30		

Gli orari di apertura al pubblico sono i seguenti (Delibera n.3 del 14/1/2009):

	dalle	alle	dalle	alle
Lunedì	9,00	14,00		
Martedì	9,00	14,00	15,30	18,30
Mercoledì	9,00	14,00		
Giovedì	9,00	14,00	15,30	18,30
Venerdì	9,00	14,00		

Art. 7 – Piano Ferie e chiusure dell'Ordine, permessi, congedi, assenze (artt. dal 21 al 26 CCNL)

A seguito della novellazione giuridica del Rapporto di Lavoro di cui al Titolo IV del previgente CCNL 2019-2021 dove sono intervenute significative variazioni, per i sopracitati istituti contrattuali si rimanda alla citata articolazione non disapplicata, nonché agli articoli dal 21 al 26 del CCNL vigente.

Tenendo conto che il piano ferie è definito dalla Direzione dell'Ordine per le chiusure collettive, eventuali richieste ulteriori le chiusure collettive potranno essere concesse in considerazione delle esigenze tecniche e organizzative.

Viale Italia n. 153 - Scala A, Piano 1°, Interno 2 - 47122 Forlì

Tel. 0543.27157

www.ordinemedicifc.it

info@ordinemedicifc.it

segreteria.fc@pec.omceo.it



Art. 8 – Lavoro straordinario

Le prestazioni di lavoro straordinario sono rivolte a fronteggiare situazioni di lavoro eccezionale e, pertanto, non possono essere utilizzate come fattore ordinario di programmazione del tempo di lavoro e di copertura dell'orario di lavoro.

Il costo dello straordinario erogato viene posto a carico del bilancio dell'Amministrazione.

La durata dell'orario di lavoro non può superare la media delle 48 ore settimanali, comprensive del lavoro straordinario, calcolata con riferimento ad un arco temporale di sei mesi.

Il limite massimo individuale di lavoro straordinario è fissato in 100 ore annue.

Il valore orario dello straordinario prestato, ai sensi della normativa vigente, viene individuato per ciascun dipendente in ragione dello stipendio tabellare e del differenziale stipendiale maturato.

Art. 9 – Buono pasto (art. 22 CCNL 2019-2021)

In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 22 del CCNL Funzioni Centrali 2019-2021 non disapplicato, le parti concordano l'erogazione di buoni pasto elettronici, del valore nominale di **9,00€**.

L'erogazione del buono pasto di cui sopra è prevista in tutti i giorni lavorativi in cui l'orario di lavoro effettivo supera le sei ore, purché non in turno.

Il buono pasto viene erogato, altresì, in presenza di lavoro straordinario debitamente autorizzato.

Art. 10 – Progressioni economiche e progressioni tra le Aree (artt. 16 - 19 CCNL)

Al fine di remunerare il maggior grado di competenza professionale progressivamente acquisito dai dipendenti nello svolgimento delle funzioni proprie dell'area e della famiglia professionale, agli stessi possono essere attribuiti, nel corso della vita lavorativa, uno o più "differenziali stipendiali" di pari importo, da intendersi come incrementi stabili dello stipendio. La misura annua lorda di ciascun "differenziale stipendiale", da corrispondersi mensilmente per tredici mensilità, è individuata, distintamente per ciascuna area del sistema di classificazione, nella tabella 1 allegata al CCNL 9 maggio 2022. La medesima tabella evidenzia altresì il numero massimo di "differenziali stipendiali" attribuibili a ciascun dipendente, per tutto il periodo in cui permanga l'inquadramento nella medesima area. A tal fine, si considerano i "differenziali stipendiali" conseguiti dall'entrata in vigore dell'art. 14 del CCNL 9 maggio 2022 fino al termine del rapporto di lavoro, anche con altro ente o amministrazione ove il dipendente sia transitato per mobilità.

L'attribuzione dei "differenziali stipendiali", che si configura come progressione economica all'interno dell'area ai sensi dell'art. 52 comma 1-bis del d.lgs. n. 165/2001 e non determina l'attribuzione di mansioni superiori, avviene mediante procedura selettiva di area - attivata annualmente in relazione alle risorse del Fondo risorse decentrate destinate a tale finalità - e nel rispetto delle modalità e dei criteri di seguito specificati:

a) possono partecipare alla procedura selettiva i lavoratori che negli ultimi 3 anni non abbiano beneficiato di alcuna progressione economica; ai fini della verifica del predetto requisito si tiene conto delle date di decorrenza delle progressioni economiche effettuate; in sede di contrattazione integrativa tale termine può essere ridotto a 2 anni o elevato a 4. È inoltre condizione necessaria l'assenza, negli ultimi due anni, di provvedimenti disciplinari superiori alla multa o, per le fattispecie previsti dall'art. 43 (Codice disciplinare), comma 3, lett. f), del CCNL 9 maggio 2022, al rimprovero scritto;

b) il numero di "differenziali stipendiali" attribuibili nell'anno per ciascuna area viene definito in sede di contrattazione integrativa di cui all'art. 7 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti, livelli e materie), comma 6, lett. c) in coerenza con le risorse di cui al comma 3 previste per la copertura finanziaria degli stessi;

c) non è possibile attribuire più di un "differenziale stipendiale"/dipendente per ciascuna procedura selettiva;

d) i "differenziali stipendiali" sono attribuiti, fino a concorrenza del numero fissato per ciascuna area, previa graduatoria dei partecipanti alla procedura selettiva, definita in base ai seguenti criteri:

1) media delle ultime tre valutazioni individuali annuali conseguite;



ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DELLA PROVINCIA
DI FORLÌ - CESENA

- 2) esperienza professionale maturata;
- 3) ulteriori criteri, definiti in sede di contrattazione integrativa di cui all'art. 7 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti, livelli e materie), comma 6, lett. c1), correlati alle capacità culturali e professionali acquisite anche attraverso i percorsi formativi di cui all'art. 31 (Destinatari e processi della formazione) del CCNL 9 maggio 2022;
- e) la ponderazione dei criteri di cui alla lettera d) è effettuata in sede di contrattazione integrativa di cui all'art. 7 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti, livelli e materie), comma 6, lett. c1); in ogni caso al criterio di cui al punto 1 della lettera d) non può essere attribuito un peso inferiore al 40% del totale ed al criterio di cui al punto 2 della lettera d) non può essere attribuito un peso superiore al 40% del totale.
- f) per il personale che non abbia conseguito progressioni economiche da più di 6 anni è possibile attribuire un punteggio aggiuntivo complessivamente non superiore al 5% della somma dei punteggi ottenuti con l'applicazione dei criteri di cui ai punti 2 e 3 della lettera d). Tale punteggio, definito in sede di contrattazione integrativa di cui all'art. 7 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti, livelli e materie), comma 6, lett. c1), può anche essere differenziato in relazione al numero di anni trascorsi dall'ultima progressione economica attribuita al dipendente;
- g) in sede di contrattazione integrativa di cui all'art. 7 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti, livelli e materie), comma 6, lett. c1) possono essere inoltre definiti i criteri di priorità in caso di parità dei punteggi determinati ai sensi delle lettere d), e) ed f), nel rispetto del principio di non discriminazione.

La progressione economica di cui al presente articolo è finanziata con risorse aventi caratteristiche di certezza, stabilità e continuità del Fondo risorse decentrate ed è attribuita a decorrere dal 1° gennaio dell'anno di sottoscrizione definitiva del contratto integrativo di cui al comma 2, lett. b).

Ai "differenziali stipendiali" di cui al presente articolo si applica quanto previsto all'art. 52 (Trattamento economico nell'ambito del nuovo sistema di classificazione professionale), comma 5, del CCNL 9 maggio 2022.

In applicazione dell'art. 52, comma 1-bis, penultimo periodo, del d.lgs. n. 165/2001, al fine di tener conto dell'esperienza e professionalità maturate ed effettivamente utilizzate dall'amministrazione di appartenenza, in fase di prima applicazione del nuovo ordinamento professionale e comunque entro il termine del 30 giugno 2026, la progressione tra le aree ha luogo con procedure valutative cui sono ammessi i dipendenti in servizio in possesso dei requisiti indicati nella tabella 3 di corrispondenza del CCNL 2019-2021.

Le amministrazioni definiscono, in relazione alle caratteristiche proprie della famiglia professionale di destinazione e previo confronto di cui all'art. 5, i criteri per l'effettuazione delle procedure di cui al comma precedente, sulla base dei seguenti elementi di valutazione a ciascuno dei quali deve essere attribuito un peso percentuale non inferiore al 25%: l'esperienza maturata nell'area di provenienza; il titolo di studio; le competenze professionali quali, a titolo esemplificativo, le competenze acquisite attraverso percorsi formativi, le competenze certificate (es. competenze informatiche o linguistiche), le competenze acquisite nei contesti lavorativi, le abilitazioni professionali.

Le progressioni interne in fase di prima applicazione sono finanziate anche mediante l'utilizzo delle risorse di cui all'art.1 comma 612 della legge n. 234 del 30 dicembre 2021 (Legge di bilancio 2022) da calcolarsi in misura pari al 0,55% del monte salari dell'anno 2018 relativo al personale destinatario del presente CCNL.

Il numero massimo delle progressioni attribuibili per ciascuna Area (Differenziali stipendiali) e la loro misura annua lorda prevista sono quelli indicati nella tabella 1 del CCNL 2019-2021.

Per l'anno 2026 non sono previste progressioni economiche e progressioni verticali.



Art. 11 – Posizioni organizzative (art. 17 CCNL)

Le norme vigenti consentono la possibilità di conferire ai Funzionari incarichi che, pur rientrando nell'ambito delle funzioni di appartenenza, richiedano lo svolgimento di compiti di elevata responsabilità e professionalità, per i quali è attribuita una specifica indennità di posizione organizzativa nei limiti e con i criteri indicati dall'art. 17 CCNL, che viene finanziata dal Fondo di Ente.

1. Al personale dell'area Funzionari al quale venga conferito l'incarico di responsabile dell'ufficio è attribuita un'indennità annua di € 3.000,00 lordi per 13 mensilità (incarico conferito dal 1/1/2026 al 31/12/2028).
2. Al personale dell'area Funzionari al quale venga conferito l'incarico di responsabile delle attività formative ECM e della Gestione degli Appalti è attribuita un'indennità annua di €1.500,00 (incarico conferito dal 1/4/2024 al 31/03/2027 con integrazione di indennità nel 2026).

Tali indennità verranno corrisposte mensilmente per il 50% della somma spettante e il 50% dopo la valutazione del raggiungimento degli obiettivi da effettuarsi entro il 15/02 dell'anno successivo.

Art. 12 – Banca delle ore (art. 27 CCNL 2015-2018)

Con il presente contratto integrativo è istituita la banca delle ore, come stabilita dall'art. 27 del CCNL Funzioni Centrali triennio 2015-2018 non disapplicato.

Al fine di consentire una maggiore flessibilità nella fruizione delle ore di lavoro straordinario o supplementare è istituita, la banca delle ore con un conto individuale per ciascun lavoratore. Su richiesta del dipendente nel conto ore confluiscono le prestazioni di lavoro straordinario o supplementare, debitamente autorizzate dal Presidente o suo delegato, entro il limite complessivo di 100 ore annue da utilizzarsi entro l'anno successivo a quello di maturazione. Le ore accantonate, su richiesta del lavoratore possono essere retribuite oppure fruite come riposi compensativi ad ore o in modo cumulativo per una giornata lavorativa per le proprie necessità personali o familiari. L'utilizzo come riposi compensativi, a domanda del dipendente, avviene compatibilmente con le esigenze di servizio e le maggiorazioni contrattualmente previste sono pagate il mese successivo.

Art. 13 – Lavoro a distanza (artt. 13 - 14 - 15 CCNL)

Per quanto riguarda le disposizioni del Lavoro agile e del Lavoro da remoto, si fa riferimento al Capo III Rapporto di Lavoro del CCNL vigente e per quanto riguarda la "Definizione e principi generali" e "Accordo individuali" resta il riferimento agli artt. 36 e 38 del CCNL 2019-2021 non disapplicati.

Art. 14 – Formazione (artt. 31 - 32 - 40 CCNL 2019-2021)

Per quanto attiene la formazione, l'Amministrazione provvede ad un Piano di Formazione a seguito di una ricognizione delle esigenze formative individuate anche nell'ambito dell'Organismo Paritetico per l'Innovazione di cui all'art. 6 CCNL, all'interno delle quali si individuano le priorità.

Garantendo al personale pari opportunità di partecipazione, l'Ordine tramite apposita voce di bilancio provvede direttamente al finanziamento degli interventi.

Indicazioni normative più specifiche sono reperibili negli artt. 31 e 32 del CCNL previgente.

Art. 15 – Welfare integrativo (art. 34 CCNL)

Si precisa che la disciplina prevede la concessione di benefici di natura assistenziale e sociale in favore dei dipendenti.

Gli oneri per la concessione dei benefici di cui al presente articolo sono a carico dell'Amministrazione, sostenuti mediante utilizzo delle disponibilità previste dall'art. 27 comma 2 del CCNL Enti Pubblici non Economici del 14 febbraio 2001 (pari all'1% delle spese per il personale iscritte nel bilancio di previsione), nonché, per la parte non coperta, mediante utilizzo di quota parte del Fondo risorse



decentrate.

Verrà elaborato un regolamento e una commissione per la valutazione ed eventuale priorità delle domande ricevute.

L'importo per il Welfare integrativo per l'anno 2026 è quantificato in € 1.317,00.

Art. 16 – Responsabilità disciplinare (artt. 42 - 43 CCNL 2019-2021)

Per quanto attiene la responsabilità disciplinare, nello specifico gli obblighi del dipendente ed il codice disciplinare, si fa esplicito riferimento al Titolo VI Responsabilità Disciplinare artt. 42 e 43 del previgente CCNL triennio 2019-2021

In sede di prima applicazione, il codice disciplinare deve essere obbligatoriamente reso pubblico nelle forme di cui all'art. 43 comma 11, entro 15 giorni dalla data di stipulazione del CCNL e si applica dal quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 17 – Disposizioni finali

Per tutto quanto non esplicitamente previsto dal presente CCNI, le parti concordemente dichiarano di fare riferimento alle vigenti norme di legge contrattuali, che regolano il rapporto di lavoro dei dipendenti.

Il presente CCNI decorre ai fini giuridici all'atto della firma, espletate le procedure di verifica ed approvazione previste dal vigente CCNL.

Le parti si danno atto che in ogni caso il presente accordo produrrà i suoi effetti sino alla definizione del successivo CCNI.

SEZIONE ECONOMICA anno 2026

Art. 18 – Fondo risorse decentrate (art. 49 CCNL 2019-2021)

Le parti, in coerenza con la normativa vigente, concordano sulla necessaria costituzione del Fondo di Ente, costituito secondo le voci indicate dall'art. 49 del previgente CCNL.

Il Fondo di Ente per l'anno 2026 viene quantificato in € 19.980,03.

L'importo del Fondo di Ente è stato rimodulato senza nuovi e maggiori oneri per l'Amministrazione, nella parte fissa, ai sensi dell'art. 49 comma 2 del previgente CCNL per la parte relativa ai Differenziali Stipendiali attualmente in godimento.

Nella parte variabile è stata inserita anche la disponibilità residua al 2025 per € 752,06 (art. 49 co 5) e la somma di € 1.157,47 in base all'art. 76 del CCNL 12/2/2018.

Art. 19 – Utilizzo del fondo risorse decentrate (art. 33 CCNL 2022-2024)

Gli importi riservati alle erogazioni mensili previste dal CCNL a carico del Fondo di Ente (Differenziali Stipendiali) non sono disponibili per la contrattazione integrativa di ente per un totale di € 12.747,11, oltre all'indennità di ente (art. 26 co 5 CCNL 2002/2005; art. 89 CCNL 12/02/2018 e art. 35 co 3 e 4 CCNL 1/10/2007) per un importo di € 1.732,92. Pertanto la somma effettiva disponibile alla contrattazione decentrata si deve quantificare in € 5.500,00.

Le risorse disponibili per la contrattazione integrativa sono destinate ai seguenti trattamenti economici del personale inquadrato nelle aree degli Operatori, degli Assistenti e dei Funzionari:

- a) quota di risorse da destinare alle progressioni economiche (differenziali stipendiali) attribuibili per Area, totale € 0,00;
- b) indennità di specifiche responsabilità di cui all'art. 54 CCNL 9/5/2022 – Area Assistenti: €1.000,00;
- e) indennità di posizione organizzativa di cui all'art. 17 CCNL 27/1/2025 – Area Funzionari: €4.500,00.



Art. 20 – Famiglia professionale e progressioni

Ai sensi dell'art. 10 Sezione Normativa del presente CCNI, si individuano all'interno dell'Ordine la seguente Famiglia Professionale: Amministrativo Contabile.

I compiti assegnati rientrano nelle fattispecie indicate nell'allegato A del previgente CCNL 2019-2021 non disapplicato.

Art. 21 – Indennità particolari compiti – Assistenti (art. 54 CCNL 2019-2021)

Al personale dell'area degli assistenti che assuma, in via continuativa l'attività di supporto al sistema informatico che comporta l'assunzione di specifiche responsabilità è attribuita un'indennità annua di €1.000,00 lordi per 13 mensilità (art. 54 del CCNL Funzioni Centrali 9/5/22). Tale indennità verrà corrisposta mensilmente per il 50% della somma spettante e il 50% dopo la valutazione del raggiungimento degli obiettivi da effettuarsi entro il 15/02 dell'anno successivo.

Il giorno 12/03/2026, alle ore 16,00, presso l'OMCeO di Forlì-Cesena riuniti in sessione di contrattazione decentrata di secondo livello, si sottoscrive la presente intesa.

Per la parte datoriale la Delegazione trattante composta da:

Dott. Michele Gaudio, Presidente OMCeO Forlì-Cesena

Per la parte sindacale le OO.SS. abilitate alla trattativa decentrata secondo le norme vigenti:

Sig.ra Lucia Di Santo, componente del Coordinamento Nazionale Ordini Professionali

CONFISAL-UNSA

Alla presenza della RSU, **Dott.ssa Elisabetta Leonelli**

ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DELLA PROVINCIA DI FORLÌ - CESENA

Il giorno 12 Marzo 2026 alle ore 16,00 presso la sede dell'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Forlì - Cesena, si è riunito il tavolo sindacale per la contrattazione integrativa decentrata.


Sono presenti: Dott. Michele Gaudio (Presidente OMCeO Forlì-Cesena), Lucia Di Santo (CONFSAL UNSA), Dott.ssa Elisabetta Leonelli (RSU).

Il Presidente illustra il Fondo risorse decentrato costituito per l'anno 2026 con risorse stabili e risorse variabili e l'ipotesi di Contratto collettivo integrativo 2026 (vedi allegato), approvati dal Consiglio Direttivo.

Al termine della riunione le parti sottoscrivono l'allegato CCDI per l'anno 2026.

L'incontro termina alle ore 16.20.


Dott. Michele Gaudio



Lucia Di Santo



Dott.ssa Elisabetta Leonelli



FONDO RISORSE DECENTRATE 2026ORDINE DEI MEDICI
CHIRURGHI E ODONTOIATRI
DI FORLÌ-CESENA**0000304**DATA PROTOCOLLO
05-02-2026

E

RISORSE STABILI						
FONDO CONSOLIDATO 2017 Art. 49, comma 1, CCNL 2019-2021 e Art. 76, comma 2 del CCNL del 12 febbraio 2018						15.606,93
AUMENTO DELLO 0,49% DEL MONTE SALARI ANNO 2015 Art. 76, comma 3, lettera a) e Art. 89, comma 5, del CCNL 2016-2018						384,52
AUMENTO DELLO 0,81% DEL MONTE SALARI 2018 Art. 49, comma 3, CCNL 2019/2021						681,03
AUMENTO DELLO 1,28% DEL MONTE SALARI 2021 Art. 32, comma 1, CCNL 2022/2024						1.035,14
TOTALE RISORSE STABILI						17.707,62

RISORSE VARIABILI						
Art. 76, comma 3, lettera g), CCNL 12/02/2018 limitatamente agli Enti pubblici non economici - Art. 89, comma 2, lettera a) - richiama l'Art. 4, comma 10, CCNL 14/03/2001						1.157,47
Art. 49, comma 5, CCNL 09/05/2022 - Disponibilità residue non utilizzate nell'annualità 2025						752,06
AUMENTO DELLO 0,22% DEL MONTE SALARI 2018 Art. 49, comma 8, CCNL 2019-2021						184,97
AUMENTO DELLO 0,22% DEL MONTE SALARI 2021 Art. 32, comma 2, CCNL 2022-2024						177,91
TOTALE RISORSE VARIABILI						2.272,41

TOTALE GENERALE FONDO RISORSE DECENTRATE 2026						19.980,03
--	--	--	--	--	--	------------------

ISTITUTO ECONOMICO	ANNO 2026
Indennità di Ente - Art. 26 comma 5 CCNL 2002/2005	1.425,72
Indennità di Ente - Art. 89 CCNL 12/02/2018 ed Art. 35 comma 3 e 4 CCNL 01/10/2007 6,91% del valore dell'Indennità di Ente effettivamente corrisposta nell'anno (euro 4.445,76)	307,20
Differenziale stipendiale	12.747,11
Indennità specifiche responsabilità - Art. 54 CCNL 09/05/2022 (per 1 assistenti)	1.000,00
Indennità posizione organizzativa - Art. 17 CCNL 27/01/2025 (per 1 funzionario full time)	3.000,00
Indennità posizione professionale - Art. 17 CCNL 27/01/2025 (per 1 funzionario part-time)	1.500,00
TOTALE	19.980,03